



Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 2014 VI Legislatura

D.D.L. n. 28 DEL 9/10/1995

"DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI
VIAGGI E TURISMO."



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO E RAGIONERIA

Prot. n. 20/P/3355/COORD

Bari, 9.10.95

Al Coordinatore del Settore
Segreteria Giunta Regionale
S E D E

OGGETTO: D.D.L. "Disciplina delle attività delle agenzie di viaggi e turismo". Parere.

Le disposizioni normative di cui al D.D.L. indicato in oggetto non comportano oneri finanziari diretti a carico del Bilancio regionale atteso che i depositi cauzionali di cui all'art. 6 del D.D.L., aventi caratteri fideiussori, assumono contabilmente connotazione di partite di giro.

IL COORDINATORE DEL SETTORE
Dr. Michele Portale





Regione Puglia

RELAZIONE

Al D.D.L. Disciplina delle attività delle Agenzie di viaggi e turismo.

Con la L.R. 11.12.1984 n.52 la Regione ha dettato le norme che disciplinano l'esercizio delle attività professionali delle Agenzie di viaggi e turismo.

Tale normativa ha in effetti rivevato le proprie pecche sin dal principio impedendo di fatto l'attività della Regione nell'incremento ed adeguamento della rete distributiva dei servizi nel proprio territorio.

L'interesse pubblico suggerisce di superare tale stato di emparse onde poter meglio organizzare sul territorio regionale la rete della distribuzione del prodotto turistico.

A tale scopo è stato predisposto il presente D.D.L. che si va ad illustrare articolo per articolo come segue:

Art.1 - (Finalità). Illustra il contenuto della legge fissandone la materia specifica e i suoi limiti, in attuazione del D.L.23.11.1991, n.392.

Art.2 - (Definizione). Si definiscono con tale articolo le imprese che assumono il nomen juris di agenzia di viaggi e turismo indicandone, inoltre, le due sottospecie.

Art.3 - (Attività). Regola le attività molteplici tipiche di tali organismi dividendole in attività peculiari, dalle quali le stesse non possono esimersi, ed attività aggiuntive.

Art.4 - (Richiesta di autorizzazione). Dopo aver definito la natura giuridica della autorizzazione regionale, l'articolo determina il contenuto delle istanze e stabilisce la documentazione da allegare a corredo delle stesse.

Art.5 - (Autorizzazione all'apertura). Detta le modalità relative all'atto amministrativo autorizzativo delegando all'Assessore al Turismo il compito di emmetterlo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con proprio decreto.

Stabilisce, altresì, le norme circa le denominazioni delle agenzie, la annualità o stagionalità delle stesse, l'apertura di filiali e la disciplina in caso di cessioni.

Art.6 - (Deposito cauzionale). Determina la misura e le modalità di versamento del deposito cauzionale, nonché del suo svincolo in caso di cessazione dell'esercizio.

Stabilisce, inoltre, l'utilizzazione dello stesso e la sua reintegrazione.

Art.7 - (Garanzia assicurativa). Si descrive il contenuto della polizza che l'agente deve stipulare a garanzia della propria re-





Regione Puglia

sponsabilità contrattuale derivante dal rapporto di viaggio.

Art.8 - (Obblighi del direttore tecnico). Si sancisce il principio che il direttore tecnico deve prestare la sua opera in una sola agenzia con continuità ed esclusività e deve risiedere nel comune in cui ha sede l'esercizio o comunque in un comune della regione.

Art.9 - (Capacità professionale). In luogo degli esami stabiliti dall'art.7 della legge in riesame per il conseguimento della qualifica professionale, si sancisce il principio, espresso dalla Comunità europea e recepito dalla legislazione italiana con il D.L.23.11.1991 n.392, della esperienza maturata nel settore in documentate attività lavorative svolte in maniera autonoma o alle dipendenze di terzi. L'articolo, che recepisce la norma statale integralmente, prevede varie situazioni e gradua diverse funzioni.

Art.10 - (Chiusura temporanea). Si stabilisce la possibilità per l'agente di viaggi di chiudere l'esercizio per sette giorni previo avviso alla Regione. Per validi e comprovati motivi, su apposita istanza, può autorizzarsi una chiusura superiore ma non oltre 30 giorni.

Art.11 - (Mutamenti dell'agenzia). Viene sancito il principio che ogni mutamento nelle condizioni originarie della autorizzazione deve essere previamente autorizzato con delibera di Giunta. Si stabiliscono in caso di non osservanza le relative sanzioni.

Art.12 - (Redazione e diffusione dei programmi). Sono norme relative all'organizzazione, diffusione e pubblicazione di viaggi emesse in considerazione della tutela che va doverosamente accordata al consumatore.

Si stabiliscono pertanto le modalità, i criteri e i termini entro i quali vanno presentate le relative istanze da parte degli agenti di viaggio.

Art.13 - (Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale). Si regola l'attività di dette associazioni in relazione alla consuetudine ormai consolidata di organizzare viaggi per i propri associati.

Viene richiesta congrua documentazione per il riconoscimento della associazione e dettate norme che regolamentano l'attività nel campo turistico.

Si pone a carico delle stesse l'obbligo dell'assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento dei programmi di viaggio.

Art.14 - (Gite occasionali). Gli enti, gli istituti scolastici e tutti quei comitati ed associazioni che abitualmente ed, attualmente in margine alla legalità, operano nel campo turistico vengono obbligati a rivolgersi alle agenzie di viaggio per le proprie esigenze turistiche, tranne che in caso di gite occasionali non superiori nella durata ai tre giorni.

Art.15 - (Biglietterie). Ripete il principio, chiarendolo, già



Regione Puglia

sancito nella abroganda legge, secondo cui gli uffici di rappresentanza abilitati a vendere esclusivamente biglietti di trasporto delle FF.SS. non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione regionale di agenzia di viaggio.

Art.16 - (Uso della denominazione). Stabilisce il divieto di utilizzare nella propria ragione sociale le parole Viaggio, Travel e simili per le imprese che non abbiano conseguito l'autorizzazione regionale di agenzia di viaggio.

Art.17 - (Sanzioni). Determina le sanzioni per le forme di abusivismo più rilevate nel corso della abrogata legge conservando, peraltro, quelle già in essa stabilite.

Art.18 - (Reclami). Regolamenta la possibilità del cliente che abbia da esporre le proprie ragioni di sporgere reclamo entro trenta giorni dalla fine del viaggio.

Il reclamo va presentato all'Assessorato regionale per i provvedimenti del caso.

Art.19 - (Norma transitoria). Regolamenta i termini dell'adeguamento all'emananda legge da parte delle agenzie già operanti ed autorizzate nel corso delle normative anteriori.

Art.20 - (Abrogazione). Norma di routine che abroga espressamente la vecchia normativa e pone nel nulla le domande avanzate con la stessa.

Regione Puglia

Disciplina delle attività di Agenzia di viaggi e turismo

art.1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività professionali delle Agenzie di viaggi e turismo di cui all'art.9 della legge 17 maggio 1983, n.217, in attuazione al D.L.23 novembre 1991. n.392.


art.2 (Definizione)

1. Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti, secondo quanto precisato dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.1084.

- a) produzione, organizzazione e intermediazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima ed aerea, per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta al pubblico;
- b) sola intermediazione, a forfait o a provvigione, e vendita diretta al pubblico, di soggiorni, viaggi e crociere organizzate da altre agenzie.

art.3 (Attività)

1. E' di esclusiva competenza delle agenzie di viaggi e turismo l'effettuazione dei seguenti servizi e prestazioni:
- a) l'organizzazione di soggiorni ed escursioni individuali e collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
 - b) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo e ogni altro tipo di trasporto;
 - c) l'assistenza ai clienti, sia mediante l'attività di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aeroporti e stazioni, sia con orientamento e informazioni anche di tipo geoturistico e tecnico;
 - d) la prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in genere turistici, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi, forniti anche da altri operatori, nazionali ed esteri, ed utilizzabili in Italia e all'estero;
 - e) la diffusione e la pubblicità di iniziative turistiche orga-



Regione Puglia

nizzate anche da altre agenzie di viaggi;

f) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di viaggi;

g) l'organizzazione di convegni e congressi.

2. Le agenzie di viaggi e turismo possono altresì svolgere le seguenti attività nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano:

a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

b) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagaglio per conto e nell'interesse dei propri clienti;

c) la prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;

d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici o di altri titoli di credito per viaggiatori, lettere di credito e cambio di valuta;

e) l'emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e danni alle cose trasportate;

f) la distribuzione e la vendita di manuali, guide, piantine, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione relativa al turismo;

g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni.

art.4

(Richiesta di autorizzazione)

1. L'esercizio delle attività di cui agli artt. 2 e 3 è soggetto all'autorizzazione regionale.

2. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un'agenzia di viaggi e turismo deve essere presentata all'Assessorato regionale al Turismo e contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;

b) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;

c) denominazione dell'agenzia;

d) ubicazione e descrizione dei locali in cui l'agenzia avrà sede;

e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo di apertura, annuale o stagionale;

f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa nonché il numero di addetti da impiegare nell'azienda (sedi proprie e di rappresentanza in Italia e all'estero, mandati eventualmente conferiti all'impresa da ferrovie, società di navigazione marittima e aerea o da altri vettori internazionali, mezzi di trasporto di cui dispone etc.);

g) il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità finanziaria di cui all'art.3 del D.L.23.11.91, n.392.

h) il possesso dei requisiti di capacità professionale, di cui all'art.9 della presente legge, da parte del titolare, e del direttore tecnico, nel caso in cui il titolare, pur avendone i requisiti, non intenda prestare con carattere di continuità ed



Regione Puglia

esclusività la propria opera nell'agenzia;

2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti in bollo:

- 1) certificato di cittadinanza italiana del richiedente, o del rappresentante legale in caso di società; qualora l'istante sia persona fisica o giuridica straniera nulla-osta di cui all'art.58 del D.P.R. 24.7.1977, n.616;
- 2) titolo di studio di scuola media superiore;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale del richiedente, o del rappresentante legale in caso di società, e del direttore tecnico;
- 4) certificato di residenza del direttore tecnico in un comune della regione Puglia;
- 5) la certificazione di cui all'art. 3 della presente legge atta a dimostrare il possesso della capacità professionale del titolare e del direttore tecnico, qualora il titolare non intenda prestare con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia;
- 6) titolo di proprietà dei locali in cui avrà sede l'agenzia o altro titolo idoneo da cui risulti la disponibilità dei locali medesimi;
- 7) certificato di vigenza della società da cui risulti il nominativo del legale rappresentante;
- 8) dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, del direttore tecnico a prestare con carattere di continuità, esclusività e professionalità la propria opera nell'agenzia;
- 9) pianta planimetrica dei locali, dalla quale risulti la piena indipendenza degli stessi da ogni altro ambiente commerciale, una superficie minima di mq.50 e la disponibilità di adeguati servizi igienico-sanitari;
- 10) nota descrittiva dell'arredamento;
- 11) certificato antimafia del titolare, o del rappresentante legale in caso di società, nonché del direttore tecnico.

art. 5

(Autorizzazione all'apertura)


1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo è concessa con Decreto dell'Assessore al Turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. L'autorizzazione è subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza per quanto attiene all'accertamento, in capo al richiedente, o al legale rappresentante in caso di società, nonché in capo al direttore tecnico, del possesso dei requisiti di cui agli artt.11 e 12 del T.U. approvato con R.D. 18.6.1931 e successive modificazioni.

3. La Regione, in occasione del rilascio dell'autorizzazione, accerterà la inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile a quella proposta, già operanti sul territorio nazionale.

4. Non potrà, in ogni caso, essere adottata dall'agenzia la denominazione di comuni o regioni italiane.

5. Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione è subordinata al rilascio del nulla-osta dello Stato, ai sensi dell'art.58 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616.



Regione Puglia

6. Possono essere autorizzate l'apertura e l'esercizio di agenzie e filiali stagionali. Dette agenzie e filiali devono osservare un periodo di apertura di almeno quattro e non oltre sei mesi nell'anno solare.

7. L'apertura di filiali è soggetta alle medesime procedure prescritte per l'apertura di nuove agenzie di viaggi e turismo.

8. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 2 è subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale in base alle leggi tributarie regionali vigenti.

9. L'autorizzazione è valida per un anno e si intende automaticamente rinnovata mediante il pagamento, nei termini prescritti, della tassa di cui al comma precedente.

10. In caso di cessione dell'agenzia, per atto tra vivi o mortis causa, la prosecuzione della sua attività è subordinata al rilascio di autorizzazione regionale in favore del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società, subentrati nella proprietà dell'agenzia ceduta, previo accertamento dei requisiti di capacità professionale.

art. 6 (Deposito cauzionale)

1. Prima dell'emissione del decreto dell'Assessore al Turismo di autorizzazione all'esercizio, ed entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, l'imprenditore deve versare all'Amministrazione regionale, a pena di decadenza, una cauzione di Lire 75 milioni, se intende svolgere l'attività di cui alla lettera a) dell'art. 2 della presente legge, ovvero di Lire 50 milioni se intende svolgere l'attività di cui alla lett. b) del medesimo articolo.

2. La cauzione è versata alla Regione in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, ovvero in titoli al portatore o anche mediante sottoscrizione di apposita fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.

3. L'ammontare della cauzione di cui al primo comma può, con deliberazione della Giunta regionale, essere adeguato all'aumento del costo della vita rilevato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo.

4. La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia.

5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dalla Regione non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia.

6. La cauzione può essere destinata, con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'imprenditore per il mancato esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento nei confronti degli stessi, qualora sia insufficiente la copertura della polizza assicurativa di cui all'articolo seguente.

7. Il mancato pagamento delle sanzioni di cui all'art. 17, di-



Regione Puglia

sposto con atto definitivo, determina il prelievo dal deposito cauzionale della somma pari all'ammontare della sanzione irrogata.

8. Nei casi previsti dai commi sesto e settimo del presente articolo l'imprenditore dovrà, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento regionale, reintegrare la cauzione, pena la decadenza dell'autorizzazione.

art.7

(Garanzia assicurativa)

1. Nel medesimo termine di cui al primo comma del precedente art.6, l'agenzia di viaggi e turismo deve stipulare polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, fatte salve le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.

art.8

(Obblighi del direttore tecnico)

1. Il direttore tecnico deve prestare la propria opera professionale alle dipendenze di una sola impresa, filiale o succursale con carattere di continuità ed esclusività e deve risiedere nel comune dove ha sede l'agenzia di viaggi e turismo o in un altro comune della regione Puglia.

art.9

(Capacità professionale)

1. In conformità di quanto disposto dall'art.4 del D.L. 23.11.91, n.392, la prova del possesso delle conoscenze ed attitudini generali, commerciali e professionali, richieste per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo, in qualità di titolare e di direttore tecnico, viene fornita da certificazione comprovante che l'attività relativa è stata prestata:

a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) ovvero:

per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con funzioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggi e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;



Regione Puglia

per quattro anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggi e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con funzioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggi e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente l'attività in oggetto presso l'agenzia di viaggi per almeno cinque anni;

d) ovvero:

per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggi, qualora il dipendente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'agenzia di viaggi, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

2. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma precedente, l'attività non può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data della presentazione della domanda.

3. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dal presente articolo, svolte in forma indipendente in Italia, sono rilasciati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dal presente articolo, svolte in forma dipendente in Italia, sono rilasciati dall'Ufficio provinciale del Lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

5. I titolari e direttori tecnici che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo, sono iscritti su domanda nell'albo regionale tenuto ed aggiornato presso l'Assessorato al Turismo della Regione.

6. I titolari e direttori tecnici che all'entrata in vigore della presente legge siano già in possesso di nomina rilasciata ai sensi delle precedenti normative, vengono iscritti d'ufficio all'albo regionale.

art.10 (Chiusura temporanea)

1. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia per un periodo non superiore a sette giorni, ne deve informare, indicandone la durata, l'Assessorato regionale al Tu-

Regione Puglia

rismo.

2. L'Assessore regionale al Turismo, può autorizzare, su domanda del titolare che adduca gravi e comprovati motivi, la chiusura di un'agenzia per un periodo superiore a sette giorni e inferiore a trenta; è ammessa una sola proroga non superiore a trenta giorni.

3. Qualora la chiusura venga effettuata senza l'avviso di cui al primo comma, o l'autorizzazione di cui al secondo, ovvero l'agenzia non sia riaperta decorso il termine della chiusura e della eventuale proroga, la Giunta regionale delibera la revoca dell'autorizzazione.

art.11

(Mutamenti dell'agenzia)

1. Qualsiasi mutamento nella situazione originaria, in base alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art.5 della presente legge, deve essere autorizzato con deliberazione della Giunta regionale.

2. A tal fine ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Assessorato regionale al turismo.

3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti può comportare la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.

art.12

(Redazione e diffusione dei programmi)

1. I programmi, gli annunci, i manifesti ed altro materiale illustrativo concernente l'organizzazione di viaggi diffusi dalle agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, devono essere redatti in modo da fornire al pubblico un'informazione corretta e completa.

2. Ogni programma concernente viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno ed escursioni, organizzate da agenzie di viaggi e turismo, deve contenere, perchè ne sia autorizzata la pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

- a) data di svolgimento del viaggio o della crociera;
- b) itinerario;
- c) durata;

d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;

e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate e a tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;

f) termini per le iscrizioni;

g) termini e condizioni per le rinuncie e l'ammontare delle eventuali penalità;

h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi e turismo;

i) periodo di validità e data di prima diffusione del programma;

l) estremi della polizza di garanzia assicurativa di cui all'art.7;





Regione Puglia

- m) esatta denominazione dell'agenzia organizzatrice.
- 3. Quando la durata del soggiorno è espressa in giorni, dal programma deve risultare esplicitamente anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo.
- 4. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento.
- 5. Le agenzie di viaggi e turismo trasmettono all'Assessorato competente, trenta giorni prima della diffusione, copia delle pubblicazioni dei programmi per consentire la verifica del rispetto delle disposizioni della presente legge.

art.13

(Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)

- 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali sono autorizzate ad esercitare, ai sensi dell'art.10 della legge 17.5.1983, n.217, le attività disciplinate dalla presente legge, esclusivamente a favore dei propri associati da almeno tre mesi, senza munirsi dell'autorizzazione di cui all'art.4.
- 2. A tal fine dette associazioni devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
 - a) presenza operativa dell'associazione su tutto il territorio nazionale con organizzazione e succursali in più regioni;
 - b) assenza di qualsiasi forma di lucro nell'esercizio delle attività desumibile dai bilanci sociali, nonché di qualsiasi dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriali;
 - c) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticità;
 - d) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati;
 - e) finalizzazione esclusiva allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati.
- 3. Le associazioni per esercitare le attività previste dal presente articolo, devono trasmettere all'Assessorato al Turismo della Regione una documentata relazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma precedente nonché copie conformi dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio dell'ultimo esercizio.
- 4. Alle attività delle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sulle responsabilità e sugli obblighi previsti dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) ratificata e resa esecutiva con L.27.12.1977, n.1084.
- 5. Le associazioni devono, pertanto, nominare all'uopo un direttore tecnico abilitato nonché stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei confronti dei propri soci con l'organizzazione dei viaggi, per l'esatto adempimento del programma.



art.14

(Gite occasionali)





Regione Puglia

1. Gli enti, gli istituti scolastici, le associazioni e i comitati, aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, dopolavoristiche e sociali, - riconosciuti ai sensi degli artt.11 e 12 del C.C. - non rientranti nelle previsioni dell'art.13, che promuovono, senza scopo di lucro e unicamente per i propri associati o appartenenti, l'effettuazione di viaggi, devono avvalersi per l'organizzazione e la vendita dei viaggi stessi di agenzie di viaggi e turismo autorizzate; tali organismi possono tuttavia promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto assoluto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.

2. Gli organismi di cui al comma precedente possono peraltro organizzare direttamente, senza scopo di lucro ed esclusivamente per i propri associati o appartenenti, gite occasionali, pellegrinaggi a santuari, luoghi di culto, monumenti patriottici, militari etc., di durata non superiore a tre giorni - viaggio compreso -, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze inerenti ai loro fini istituzionali.

3. Non è soggetta alle norme della presente legge l'organizzazione di viaggi da parte di enti pubblici nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

art.15
(Biglietterie)

1. Non sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione di cui all'art.4 gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.


art.16
(Uso della denominazione)

1. E' fatto divieto alle imprese che non hanno ottenuto l'autorizzazione regionale di cui all'art.4 di utilizzare nella propria denominazione o ragione sociale le parole "Viaggio", "Turismo" e simili, nonchè le loro corrispondenti in lingue straniere.

art.17
(Sanzioni)

1. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice Penale, chiunque intraprenda e svolga, in forma continuativa o occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art.2 della presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da Lire 10.000.000= a Lire 30.000.000=.

2. Quando siano violate le condizioni autorizzative o quando si trasferisca la sede dell'agenzia senza preventiva autorizzazione regionale o si svolga l'attività fuori dei locali assentiti, si procede alla sospensione dell'autorizzazione ed, in caso di reci-



Regione Puglia

diva, alla revoca della stessa.

3. Il titolare che, mediante scritti, stampati o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche pubblicitaria, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella autorizzata, anche in aggiunta alla denominazione stessa, incorre nella sanzione amministrativa da L.1.000.000= a L.4.000.000=.

4. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione regionale comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.500.000= a L.2.000.000=.

5. L'applicazione di tariffe superiori a quelle autorizzate comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.3.000.000= a L.5.000.000=.

6. La divulgazione di programmi di viaggio non conformi a quanto stabilito dall'art. 12 è punita con la sanzione amministrativa da L.2.000.000= a L.6.000.000=.

7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui alla presente legge comporta la rivalsa sul deposito cauzionale: il mancato reintegro del deposito stesso entro il termine di venti giorni dalla comunicazione dell'effettuata rivalsa, dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione e, in caso di recidiva, alla revoca della stessa.

8. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato, anche dai dipendenti della Regione, in servizio presso l'Assessorato al Turismo, designati dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonché dai dipendenti regionali di cui all'art.7 della L.R. 9.6.1980 n.65.

9. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dall'Assessorato regionale al Turismo che può avvalersi della collaborazione degli Enti turistici subregionali.


art.18 (Reclami)

1. I clienti delle Agenzie di viaggi e turismo, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dalla fine del viaggio, documentato reclamo all'Assessore al Turismo della Regione, inviandone contestualmente copia all'agenzia interessata.

2. Il titolare dell'agenzia, anche a mezzo del Direttore tecnico, può comunicare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo.

art.19 (Norma transitoria)


1. Le agenzie di viaggi e turismo già autorizzate ai sensi della L.R.11.12.1984 n.52, devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai precedenti artt.6 e 7 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dell'autorizzazione in possesso.



Regione Puglia

art.20
(Abrogazione)

1. La L.R. 11.12.1984 n.52 è abrogata.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di apertura di agenzie di viaggi e turismo, presentate ai sensi della L.R. 11.12.1984 n.52 sono prive di alcun effetto.



REGIONE PUGLIA
SECRETARIA REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Adesso alla IV Commissione
Consiliare il 11.10.85

